

ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI

Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO)
Tel. 0121909970

email: toic843009@istruzione.it
sito web: <https://icluserna.edu.it>



toic843009@pec.istruzione.it
codice fiscale: 94544270013

REGOLAMENTO ESAMI DI IDONEITÀ Revisione e aggiornamento

Riferimenti normativi

- **Costituzione, art.30** “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti “.
- **Costituzione, art. 34** “l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita”.
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 12 comma 9** Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica.
- **Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, art 111 comma 2:** I genitori dell’obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità.”
- **Decreto Ministeriale 13 dicembre 2001, n.489, art. 2 comma 1** “Alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione provvedono secondo quanto previsto dal presente regolamento:
a) il sindaco, o un suo delegato, del comune ove hanno la residenza i giovani soggetti al predetto obbligo di istruzione;
b) i dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado statali, paritarie presso le quali sono iscritti, o hanno fatto richiesta di iscrizione, gli studenti cui è rivolto l’obbligo di istruzione”.
- **Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art 1, comma 4:** Le famiglie che – al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione – intendano provvedere in proprio alla istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono, mostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”. Pertanto, la scuola non esercita un potere di autorizzazione in senso stretto, ma un semplice accertamento della sussistenza dei requisiti tecnici ed economici.
- **Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622:** “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età “.
- **Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art.23** " In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
- **Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021 n. 5**

La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l’articolo 34 della Costituzione.

Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall’istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all’educazione dei figli. I genitori qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente

scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. (...)

(<https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale>)

Art. 1

Requisiti di ammissione

Gli esami di idoneità nel primo ciclo d'istruzione sono disciplinati ai sensi dell'articolo 10, commi 1-4 e 7 e dell'articolo 23 del Decreto legislativo.

Possono accedere all'esame di idoneità alla seconda, terza, quarta e quinta classe di scuola primaria coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo e il nono anno di età.

Possono accedere all'esame di idoneità alla prima, seconda e terza classe di scuola secondaria di primo grado coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sostengono l'esame, rispettivamente il decimo, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.

Accedono all'esame di idoneità anche gli alunni e le alunne, già iscritti in una scuola statale o paritaria del primo ciclo, che si siano ritirati dalle lezioni entro il 15 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

Possono accedere, altresì, all'esame di idoneità per l'anno di corso successivo a quello cui possono essere ammessi a seguito di scrutinio finale, senza interruzione della frequenza scolastica, gli alunni ad alto potenziale intellettuale con opportuna certificazione attestante anche il grado di maturazione affettivo-relazionale su richiesta delle famiglie e su parere favorevole espresso all'unanimità dai docenti della classe o dal consiglio di classe.

Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Gli alunni che frequentano una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali sostengono l'esame di idoneità solo al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso di trasferimento presso una scuola statale o paritaria.

In caso di frequenza di scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi o Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Art. 2

Richieste

I genitori degli alunni o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale presentano, entro il 30 aprile di ciascun anno, la richiesta di sostenere l'esame di idoneità al dirigente dell'istituzione scolastica statale o paritaria prescelta, unitamente al progetto didattico-educativo seguito nel corso dell'anno. L'istituzione scolastica accerta l'acquisizione degli obiettivi in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo.

Nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento che vogliano avvalersi delle misure dispensative o degli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente durante l'esame di idoneità, alla domanda è allegata copia delle certificazioni rilasciate, rispettivamente, ai

sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e, ove predisposto, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato.

L'esame di idoneità si svolge in un'unica sessione entro il 30 giugno, secondo il calendario definito da ciascuna istituzione scolastica.

Per motivi legati alle esigenze di gestione delle risorse, dei tempi e degli spazi, in considerazione delle unità di personale scolastico in organico, della concomitanza degli Esami di Stato, della disponibilità degli spazi e delle tempistiche da rispettare, saranno accolte solo fino a n. 10 richieste per la Scuola Primaria e solo fino a n. 6 richieste per la Scuola secondaria di I grado.

Art. 3

Commissioni

In base alle domande delle famiglie circa la possibilità di sostenere l'esame di idoneità presso il nostro Istituto, il Dirigente Scolastico nomina i membri delle Commissioni per gli esami di idoneità. Per gli esami di idoneità alle classi di Scuola Primaria e alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado, la Commissione è composta da due docenti di Scuola Primaria ed è presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.

Per gli esami di idoneità alle classi seconda e terza di Scuola Secondaria di primo grado, la commissione è composta da docenti corrispondenti al Consiglio di classe dell'anno per il quale è richiesta l'idoneità ed è presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato.

Nel caso di alunni con disabilità, la Commissione è integrata con un docente per le attività di sostegno.

I criteri di designazione dei membri della Commissione per la Scuola Primaria sono i seguenti:

- della Commissione dovrà necessariamente far parte un/a docente in possesso del titolo per l'insegnamento della lingua inglese;
- della Commissione non fanno parte i docenti degli alunni da esaminare né i docenti che hanno fatto parte della Commissione per gli esami di idoneità durante l'anno scolastico precedente (criterio di rotazione);
- sono altresì nominati n. 4 docenti supplenti (n. 2 con il titolo per l'insegnamento della lingua inglese);
- un/una docente può chiedere su base volontaria di essere nominato/a quale membro/a della Commissione;
- in caso di mancata individuazione, si procede con sorteggio.

I criteri di designazione dei membri della Commissione per la Scuola secondaria sono i seguenti:

- della Commissione non fanno parte, possibilmente, i docenti dell'alunno/a;
- un/una docente può chiedere su base volontaria di essere nominato/a quale membro/a della Commissione;
- in caso di mancata individuazione, si procede con sorteggio.

La Commissione nominata viene convocata dal Dirigente Scolastico in una riunione preliminare per predisporre le prove d'Esame, definire i criteri di valutazione e formalizzare gli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

La Commissione si riunisce alla fine dell'espletamento delle prove per procedere alla valutazione dell'esito dell'Esame.

Art. 4

Prove d'esame di idoneità

Le prove dell'esame di idoneità si svolgono in un'unica sessione nel mese di giugno.

Il Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.

Le prove degli esami di idoneità vertono sui piani di studio delle classi per le quali i candidati non siano in possesso di promozione o di idoneità.

L'esame di idoneità alle classi della Scuola Primaria e alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado, consiste in due prove scritte, riguardanti, rispettivamente l'area linguistica e l'area matematica ed in un colloquio inteso ad accertare l'idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

L'esame di idoneità alle classi seconda e terza della Scuola Secondaria di primo grado si articola nelle prove scritte di italiano, matematica e inglese, nonché in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie di studio.

Le prove d'esame sono predisposte dalla Commissione tenendo a riferimento il progetto didattico-educativo presentato dalla famiglia unitamente alla richiesta di sostenere l'esame, nonché, nel caso di alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, il piano educativo individualizzato o il piano didattico personalizzato, laddove presente.

Art. 5

Valutazione

La valutazione delle prove è effettuata collegialmente dalla Commissione con l'attribuzione, all'unanimità o a maggioranza, dei livelli di apprendimento per la Scuola Primaria e di voti numerici espressi in decimi per la Scuola Secondaria di primo grado.

L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità/non idoneità. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare la classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.

Art. 6

Registro degli Esami di idoneità

Gli adempimenti amministrativi connessi all'espletamento degli Esami saranno formalizzati su apposito Registro denominato "Registro degli Esami di Idoneità" che rimarrà agli Atti di questa Amministrazione scolastica.

Art. 7

Comunicazione dei risultati

L'esito degli esami di idoneità è comunicato ai diretti interessati, genitori o tutori, con la sola indicazione: idoneo/non idoneo alla classe.

Al candidato che supera l'esame di idoneità viene rilasciato, su richiesta scritta dei genitori o tutori, un certificato recante indicazione dell'esito dell'esame sostenuto e dei voti attribuiti alle singole prove.